

DELIBERA N. 64/00

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE DALL'ENEL S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4.2, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 1 SETTEMBRE 1999, N. 128/99, RELATIVAMENTE A 86 COMUNI NON SERVITI ANCHE DA ALTRI ESERCENTI

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 29 marzo 2000,

- Premesso che:
 - l'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 settembre 1999, n.128/99, prevede che, nel caso di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che presentino una concentrazione degli utenti non uniforme all'interno del proprio territorio, gli esercenti possono inoltrare all'Autorità, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, istanza per la riclassificazione di porzioni di territorio di tali comuni, per una quota non inferiore al 10% degli utenti compresi nel territorio di ciascun comune. L'istanza deve essere corredata da una proposta basata sulle caratteristiche del carico elettrico. L'Autorità si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine, l'istanza si intende tacitamente approvata. Nel caso di comuni in cui il servizio sia erogato da più esercenti, l'Autorità si pronuncia sull'istanza con provvedimento espresso, sentiti gli altri esercenti interessati, entro centoventi giorni;
 - l'Enel Spa, con lettera in data 12 gennaio 2000 (prot. Enel A/1), ha trasmesso le istanze per la riclassificazione di porzioni del territorio relative a 86 (ottantasei) comuni non serviti anche da altro esercente, ai sensi del soprarichiamato articolo 4, comma 4.2;
 - con nota 1 febbraio 2000 (protocollo Autorità RM/M00/123), gli uffici dell'Autorità hanno invitato l'Enel Spa a integrare la documentazione inviata a corredo delle istanze di cui al precedente alinea, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della nota, sospendendo i termini del procedimento per lo stesso periodo;

- con lettera 18 febbraio 2000 (prot. Enel A/13) l'Enel Spa ha fornito la documentazione integrativa entro il termine previsto;
- Visti:
 - la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Viste:
 - la deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99, recante obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235, del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 202/99);
- Vista la documentazione allegata alle istanze di cui in premessa, come successivamente integrata dall'Enel Spa;
- Considerato che, ai fini della valutazione delle istanze pervenute ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 128/99:
 - le istanze devono riferirsi a comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti;
 - le porzioni di territorio da riclassificare ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 128/99 devono essere identificate tramite confini chiaramente riconoscibili;
 - le istanze devono dimostrare la non uniformità delle porzioni da riclassificare ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99 attraverso adeguati parametri territoriali riferiti separatamente alle porzioni da riclassificare e al resto del territorio comunale, classificato ad alta concentrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 della stessa deliberazione;
 - la riclassificazione deve riguardare almeno il 10% degli utenti di ciascun Comune;
 - le istanze devono essere corredate di proposte basate sulle caratteristiche del carico elettrico;

- Ritenuto che:
 - le istanze relative ai Comuni di Torre del Greco, Vigevano, Pavia, Salerno e Savona debbano essere respinte, in quanto non è possibile individuare chiaramente le porzioni di territorio per le quali viene richiesta la riclassificazione, non avendo l'Enel Spa in tali istanze fatto riferimento né alla classificazione delle località abitate Istat rilevate all'ultimo censimento, né ad altra classificazione ufficiale del territorio comunale, né ad altri confini di natura fisica facilmente riconoscibili;
 - l'istanza relativa al Comune di Bari debba essere respinta, in quanto si chiede che vengano classificate a media concentrazione le porzioni di territorio indicate come "M1" (località Carbonara, Ceglie e Loseto), "M2" (località S. Spirito, Palese, Fesca S. Girolamo) e "M4" (S. Paolo Urbana), la cui densità abitativa risulta, dalla documentazione allegata alla stessa istanza, uniforme rispetto alla densità abitativa del capoluogo del Comune di Bari, classificato ad alta concentrazione, o comunque non sufficientemente differenziata da esso, ed inoltre in quanto il numero degli utenti relativi alle porzioni da riclassificare, escluso le suddette porzioni, risulta minore del 10% degli utenti complessivi del Comune, come previsto dall'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99;
 - l'istanza relativa al Comune di Piacenza debba essere respinta, in quanto propone che venga classificata a media concentrazione la porzione di territorio relativa al quartiere Besurica la cui densità abitativa e di utenza risulta, dalla documentazione allegata alla stessa istanza, uniforme rispetto alla densità abitativa e di utenza del capoluogo del Comune di Piacenza, classificato ad alta concentrazione, ed inoltre in quanto il numero degli utenti relativi alle porzioni da riclassificare, escluso il quartiere Besurica, risulta minore del 10% degli utenti complessivi del Comune, come previsto dall'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99;
 - l'istanza relativa al Comune di Livorno debba essere respinta, in quanto si chiede che venga classificata a media concentrazione la porzione di territorio relativa all'intera Circoscrizione 5 del Comune di Livorno, la cui densità abitativa e di utenza risulta, dalla documentazione allegata alla stessa istanza, non uniforme al suo interno e, per la maggior parte degli abitanti ivi residenti, uniforme rispetto alla densità abitativa delle altre circoscrizioni del Comune di Livorno, classificate ad alta concentrazione, ed inoltre in quanto il numero degli utenti relativi alle porzioni da riclassificare, esclusa la Circoscrizione 5, risulta minore del 10% degli utenti complessivi del Comune, come previsto dall'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99;
 - l'istanza relativa al Comune di Novara possa essere accolta con la modifica di classificare a media concentrazione, e non a bassa concentrazione come richiesto dall'istanza, la porzione di territorio relativa alle località Veveri e Vignole, in quanto tale porzione non risulta uniforme per densità abitativa e di utenza né con la porzione di territorio riclassificata a bassa concentrazione né con la parte restante del Comune di Novara, classificata ad alta concentrazione;
 - l'istanza relativa al Comune di Lucca possa essere accolta con la modifica di classificare a media concentrazione, e non a bassa concentrazione come richiesto dall'istanza, la porzione di territorio relativa alla periferia di Lucca, in quanto tale porzione non risulta uniforme per densità abitativa e di utenza né con la porzione di

- territorio riclassificata a bassa concentrazione né con la parte restante del Comune di Lucca, classificata ad alta concentrazione;
- l’istanza relativa al Comune di Arezzo possa essere accolta con la modifica di classificare a media concentrazione, e non a bassa concentrazione come richiesto dall’istanza, la porzione di territorio relativa alla periferia di Arezzo, in quanto tale porzione non risulta uniforme per densità abitativa e di utenza né con la porzione di territorio riclassificata a bassa concentrazione né con la parte restante del Comune di Arezzo, classificata ad alta concentrazione;
 - l’istanza relativa al Comune di Grosseto possa essere accolta con la modifica di classificare a media concentrazione, e non a bassa concentrazione come richiesto dall’istanza, la porzione di territorio relativa alla periferia di Grosseto, in quanto tale porzione non risulta uniforme per densità abitativa e di utenza né con la porzione di territorio riclassificata a bassa concentrazione né con la parte restante del Comune di Grosseto, classificata ad alta concentrazione;
 - l’istanza relativa al Comune di Treviso possa essere accolta con la modifica di classificare ad alta concentrazione, e non a media concentrazione come richiesto dall’istanza, la porzione di territorio relativa alla unità urbanistica di S. Liberale, in quanto tale porzione risulta uniforme per densità abitativa con la parte restante del Comune di Treviso classificata ad alta concentrazione;
 - l’istanza relativa al Comune di Pistoia possa essere accolta con la modifica di classificare a media concentrazione, e non a bassa concentrazione come richiesto dall’istanza, la porzione di territorio relativa alla periferia di Pistoia, in quanto tale porzione non risulta uniforme per densità abitativa e di utenza né con la porzione di territorio riclassificata a bassa concentrazione né con la parte restante del Comune di Pistoia, classificata ad alta concentrazione;
 - l’istanza relativa al Comune di Padova possa essere accolta con la modifica di classificare ad alta concentrazione, e non a media concentrazione come richiesto dall’istanza, la porzione di territorio relativa alla unità urbanistica di Guizza, in quanto tale porzione risulta uniforme per densità abitativa con la parte restante del Comune di Padova classificata ad alta concentrazione;
 - l’istanza relativa al Comune di Rho possa essere accolta con la modifica di classificare a media concentrazione, e non a bassa concentrazione come richiesto dall’istanza, la porzione di territorio relativa alla località di Mazzo di Rho, in quanto tale porzione non risulta uniforme per densità abitativa e di utenza né con la porzione di territorio riclassificata a bassa concentrazione né con la parte restante del Comune di Rho, classificata ad alta concentrazione;
- Considerato altresì che, ai fini della valutazione delle istanze di cui in premessa:
 - l’Enel Spa ha dichiarato, nella nota 12 gennaio 2000 (prot. Enel A/1), che “per quanto riguarda la metodologia dei casi si è fatto riferimento alle località Istat con più di 50.000 abitanti come alta concentrazione, quelle con numero di abitanti compreso tra 50.000 e 5.000 come media concentrazione e tutto il resto del territorio a bassa concentrazione. Come ulteriore affinamento sono stati utilizzati criteri di

altrettanta trasparenza basati sempre su dati ufficiali e di confini ben identificabili e identificati”;

- da tale dichiarazione dell’Enel Spa si desume che sono state utilizzate per la riclassificazione di porzioni territoriali (frazioni, località o capoluoghi dei Comuni) le soglie definite dall’articolo 4, comma 4.1 della deliberazione n. 128/99;
- tali soglie di 5.000 e 50.000 abitanti sono riferite agli abitanti dell’intero Comune e non a singole porzioni (frazioni, località o capoluogo) dello stesso;
- in particolare per le porzioni relative ai capoluoghi di Comune, dai dati Istat relativi al censimento 1991 della popolazione risulta che il valore medio del rapporto tra la popolazione della località capoluogo del Comune e la popolazione dell’intero Comune è pari, per i Comuni con più di 50.000 abitanti, all’ 88,9%;

- Ritenuto che:

- il criterio dichiarato dall’Enel Spa di utilizzare le soglie di 5.000 e 50.000 abitanti per la riclassificazione delle porzioni di territorio non possa essere ritenuto accettabile in particolare per le porzioni relative ai capoluoghi di Comune, in quanto la soglia di 50.000 abitanti, indicata dall’articolo 4, comma 4.1, lettera a), della deliberazione n. 128/99 è riferita alla popolazione dell’intero Comune e non può quindi essere utilizzata senza riparametrazioni per singole porzioni del Comune;
- sia ragionevole riparametrare la predetta soglia di 50.000 abitanti tenendo conto del valore medio del rapporto tra la popolazione della località capoluogo e la popolazione dell’intero Comune desumibile dai dati Istat relativi al censimento 1991 e precedentemente richiamato;
- conseguentemente, una porzione di territorio debba essere classificata ad alta concentrazione se comprende un numero di abitanti superiore a 45.000, ovvero al valore ottenuto applicando alla predetta soglia di 50.000 abitanti il rapporto medio tra la popolazione della località capoluogo e la popolazione dell’intero Comune desumibile dai dati Istat relativi al censimento 1991;
- le istanze relative ai Comuni di Ascoli Piceno, Viterbo, Chioggia, Viareggio, Cuneo, Scandicci, Lucca, Avellino, Siena, Carpi, Bitonto, Altamura, Cerignola e San Severo, possano essere conseguentemente accolte con la modifica di classificare in alta concentrazione, e non in media concentrazione come richiesto da tali istanze, le porzioni di territorio con più di 45.000 abitanti dei medesimi Comuni;
- l’istanza relativa al Comune di Civitavecchia debba essere respinta, in quanto il numero degli utenti relativi alle porzioni da riclassificare, esclusa la località relativa al capoluogo di Civitavecchia, risulta minore del 10% degli utenti complessivi del Comune, come richiesto dall’articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 128/99;

- Ritenuto infine che:

- le altre istanze possano essere accolte in quanto conformi ai criteri indicati;
- gli adempimenti conseguenti alla riclassificazione delle aree territoriali disposta dal presente provvedimento possano richiedere per l’Enel Spa un tempo non superiore a

30 giorni, e che sia pertanto opportuno prorogare per l'Enel Spa il termine di cui all'articolo 2, comma 2.3 della deliberazione n. 202/99;

DELIBERA

- Di respingere le istanze presentate dall'Enel Spa relativamente ai Comuni di:
 - 1) Bari
 - 2) Civitavecchia (RM)
 - 3) Livorno
 - 4) Pavia
 - 5) Piacenza
 - 6) Salerno
 - 7) Savona
 - 8) Torre del Greco (NA)
 - 9) Vigevano (PV)

- Di accogliere con le modifiche indicate in motivazione le istanze presentate dall'Enel Spa relativamente ai Comuni di:
 - 10) Altamura (BA)
 - 11) Arezzo
 - 12) Ascoli Piceno
 - 13) Avellino
 - 14) Bitonto (BA)
 - 15) Carpi (MO)
 - 16) Cerignola (FG)
 - 17) Chioggia (VE)
 - 18) Cuneo
 - 19) Grosseto
 - 20) Lucca
 - 21) Novara
 - 22) Padova
 - 23) Pistoia
 - 24) Rho (MI)
 - 25) San Severo (FG)
 - 26) Scandicci (FI)
 - 27) Siena
 - 28) Treviso
 - 29) Viareggio (LU)
 - 30) Viterbo

- Di accogliere le istanze presentate dall'Enel Spa relativamente ai Comuni di:
 - 31) Agrigento
 - 32) Alessandria
 - 33) Ancona
 - 34) Andria (BA)
 - 35) Asti
 - 36) Barletta (BA)
 - 37) Benevento
 - 38) Bologna
 - 39) Brindisi
 - 40) Caltanissetta
 - 41) Carrara (MS)
 - 42) Caserta
 - 43) Catania
 - 44) Cava de' Tirreni (SA)
 - 45) Cesena (FO)
 - 46) Crotone
 - 47) Faenza (RA)
 - 48) Fano (PS)
 - 49) Ferrara
 - 50) Foggia
 - 51) Foligno (PG)
 - 52) Forlì

53) Gela (CL)	70) Potenza
54) Genova	71) Ragusa
55) Lamezia Terme (CZ)	72) Ravenna
56) L'Aquila	73) Reggio di Calabria
57) Latina	74) Reggio nell'Emilia
58) Lecce	75) Rimini
59) Manfredonia	76) Rovigo
60) Mantova	77) Sassari
61) Marsala (TP)	78) Siracusa
62) Massa (MS)	79) Taranto
63) Matera	80) Teramo
64) Messina	81) Tivoli (RM)
65) Modica (SR)	82) Trapani
66) Molfetta (BA)	83) Trento
67) Perugia	84) Varese
68) Pesaro	85) Venezia
69) Pisa	86) Vittoria (RG)

- Di prorogare per l'Enel Spa di 30 (trenta) giorni il termine di cui all'articolo 2, comma 2.3 della deliberazione n. 202/99 per fornire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i valori degli indicatori di continuità relativi al numero e alla durata delle interruzioni senza preavviso lunghe subite dagli utenti BT riferiti agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambiti territoriali relativi ai Comuni di cui alla presente delibera.
- Di comunicare la presente delibera all'Enel Spa, con sede legale in Roma, 00198, viale Regina Margherita 137, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della sua comunicazione.